## DELIBERA N. 33/98

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI CONTROLLO TECNICO AI SENSI DELL' ART. 2, COMMA 22 DELLA LEGGE N. 481/95

## L'AUTORITA'

- Nella riunione del 2 aprile 1998,
- Premesso che nello svolgimento del programma di attività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), è emersa l'esigenza di effettuare controlli tecnici presso i soggetti esercenti i servizi nel settore dell'elettricità e del gas mediante perizie e sopralluoghi con eventuale accesso a singoli impianti, installazioni e infrastrutture finalizzate all'erogazione di tali servizi;
- Visto l'articolo 2, comma 12, comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- Vista la delibera dell'Autorità 26 marzo 1997 n.26/97 con cui l'Autorità ha approvato deleghe amministrative provvisorie;
- Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 contenente Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione di decisioni di competenza dell'Autorità;
- Vista la delibera 26 giugno 1997, n. 72/97 con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio preventivo 1 gennaio 31 dicembre 1998;
- Viste la delibera 5 novembre 1997, n. 116/97 concernente il consolidamento dell'assetto organizzativo dell'Autorità: struttura degli uffici e la delibera 26 novembre 1997, n. 124/97 concernente l'assegnazione di risorse a divisioni e servizi dell'Autorità;
- Visto il documento "Proposta di delibera per un programma di attività di controllo tecnico ai sensi dell'art. 2, comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481" (PROT.AU/98/55);
- Vista la relazione tecnica "Interventi di controllo tecnico e di ispezione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" predisposta dal dott. ing. Alvaro Palamidessi, funzionario dell'Autorità allegata alla proposta di delibera soprarichiamata;
- Considerato che alcuni soggetti esercenti il servizio gas non hanno provveduto a
  fornire in seguito a richiesta effettuata dagli uffici dell'Autorità ai sensi dell'art. 2,
  comma 20, lettera a) della legge n. 481/95 in tempo utile e nelle forme richieste, né

- a) la scheda tariffaria per il servizio gas con il calcolo del cosiddetto costo "standard" e le informazioni per il riscontro contabile delle sue componenti: materia prima, gestione ed investimenti, ai sensi del provvedimento CIP 23 dicembre 1993, n. 16 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303 del 28 dicembre 1993 e successivi aggiornamenti e modifiche come contenuti nei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 184 dell'8 agosto 1994 e del 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 300 del 23 dicembre 1996; né b) i dati tecnici ed economici di cui alla delibera dell'Autorità 31 luglio 1997, n.83/97;
- Considerato che rientrano tra i compiti dell'Autorità gli accertamenti tecnici di cui ai titoli I, II, V e VII lettera B) del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che alcuni dei soggetti nel presentare le domande o le informazioni di cui al punto precedente non hanno provveduto a fornire la documentazione idonea, come da richiesta effettuata dagli uffici dell'Autorità, per l'adozione del provvedimento finale e che in altri casi la documentazione pervenuta non è idonea ad accertare la fattispecie dell'attività o dell'intervento da valutare, e che pertanto si rende necessario controllare in luogo la congruità e la veridicità dei dati forniti;
- Considerato che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7 l'Autorità ha poteri di disciplina, per quanto concerne i sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio elettrico, e di conseguenza anche per quanto concerne il funzionamento della Cassa di conguaglio per il settore elettrico;
- Considerate le osservazioni e i rilievi avanzati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del provvedimento CIP 27 maggio 1982, n. 17 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 154 del 7 giugno 1982 e dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- Ritenuto di definire, per gli scopi della presente proposta di delibera, come controlli tecnici gli interventi effettuati dagli uffici dell'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 22 della legge n. 481/95, con la collaborazione dei soggetti esercenti il servizio, mediante perizie e sopralluoghi, con eventuale accesso ad impianti, installazioni, infrastrutture e attività gestite dagli stessi soggetti esercenti, intesi ad acquisire informazioni e documenti, a determinare e accertare la veridicità di dati e notizie ai fini della conduzione di istruttorie conoscitive, o del rilascio di pareri e proposte di competenza dell'Autorità, o della emanazione di provvedimenti;
- Ritenuta l'opportunità di costituire un'apposita struttura operativa, dotata di capacità
  di analisi, accertamento e valutazione tecnologica di sistemi, componenti, processi,
  impianti e infrastrutture, in grado di effettuare i controlli tecnici di cui alla presente
  proposta di delibera ed eventuali altri accertamenti tecnici anche con carattere
  ispettivo;

## **DELIBERA**

- 1. Di effettuare, controlli tecnici mediante sopralluogo e, ove consentito, accesso ad impianti, infrastrutture e attività nei confronti delle aziende di erogazione del gas, che in seguito a sollecito degli uffici dell'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a) della legge n.481/95, non hanno fornito in tempo utile e nelle forme richieste: né a) la scheda tariffaria per il servizio gas naturale con il calcolo del cosiddetto costo "standard" e le informazioni per il riscontro contabile delle sue componenti: materia prima, gestione ed investimenti, ai sensi del provvedimento CIP 23 dicembre 1993, n. 16 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303 del 28 dicembre 1993 e successivi aggiornamenti e modifiche come contenuti nei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 184 dell'8 agosto 1994 e del 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 300 del 23 dicembre 1996; né b) i dati tecnici ed economici di cui alla delibera dell'Autorità 31 luglio 1997, n.83/97;
- 2. Di effettuare nei confronti di aziende distributrici di gas in rete diverso dal metano proveniente dal sistema di distribuzione primaria (quale gas da "carro bombolaio", GPL, gas manifatturato), controlli tecnici mediante sopralluogo e, ove consentito, accesso ad impianti, infrastrutture e altre attività finalizzati in particolare all'acquisizione di informazioni e documenti, procedendo anche all'accertamento di prezzi, costo del trasporto del gas ed eventuali ulteriori costi sostenuti per la compressione del gas.
- 3. Di finalizzare i controlli tecnici di cui ai punti 1 e 2 all'acquisizione da parte dei responsabili della Divisione tariffe gas e della Divisione assetti gas con riferimento a loro ambiti di competenza, di informazioni e documenti per quanto concerne in particolare:
- a) tariffe per il servizio gas erogato all'utenza nel corso del 1996 e loro eventuali variazioni o aggiornamenti;
- b) struttura e composizione dell'utenza, in particolare sua distribuzione per tipologie tariffarie, ed eventuali forniture del servizio gas in deroga;
- c) scheda tariffaria per il servizio gas con calcolo del cosiddetto costo "standard" e riscontro contabile delle sue componenti: materia prima, gestione ed investimenti, ai sensi del soprarichiamato provvedimento CIP 23 dicembre 1993, n. 16 e successivi aggiornamenti e modifiche;
- d) organizzazione dell'azienda di erogazione, numero di dipendenti, loro distribuzione per funzioni ed eventuali apporti esterni;
- e) ammontare e tipologia degli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni con eventuali contributi e loro provenienza al fine di verificare che, ove necessario, gli stessi siano stati regolarmente dedotti dagli investimenti dichiarati.
- 4. Di effettuare controlli tecnici mediante sopralluogo e, ove consentito, accesso ad impianti, infrastrutture ed attività nei confronti di imprese che hanno presentato istanze ai fini degli accertamenti tecnici previsti dai titoli I, II, V e VII lettera B) del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modifiche ed integrazioni di cui al

- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.186 del 10 agosto 1994.
- 5. Di finalizzare i controlli tecnici, di cui al precedente punto 4, all'acquisizione di informazioni e documentazione, da parte del Nucleo di valutazione tecnica dei programmi e delle iniziative di cui al provvedimento CIP n. 6/92 e norme collegate, istituito con i compiti di cui alla delibera dell'Autorità 14 ottobre 1997, n. 104/97, per quanto concerne in particolare:
  - a) struttura dell'impianto e tempi dell'intervento in relazione alle sue caratteristiche tipologiche e infrastrutture accessorie; eventuale verifica di sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità a fonte di energia rinnovabile;
  - b) obiettivi tecnologici dell'impianto o dell'intervento proposto o realizzato;
  - c) caratteristiche tecniche, modalità e tempi relativi all'impianto o all'intervento proposto o realizzato;
  - d) valutazione dei costi e loro incidenza sull'impianto o sull'intervento proposto o realizzato;
  - e) corrispondenza delle caratteristiche costruttive, di esercizio e di manutenzione relative all'impianto o all'intervento realizzato con la richiesta o il progetto presentato e valutazione tecnica di eventuali variazioni;
- 6. Di effettuare controlli tecnici mediante sopralluogo e, ove consentito, accesso ad impianti, infrastrutture e altre attività nei confronti delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, avendo rilevato comportamenti che ai sensi del provvedimento CIP 27 maggio 1982, n. 17 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 154 del 7 giugno 1982 e degli articoli 2 e 3 della legge n. 481/95 potrebbero non garantire la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori;
- 7. Di finalizzare i controlli tecnici di cui al precedente punto 6 all'acquisizione, da parte della Divisione assetti elettricità e dandone informazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, di informazioni e documenti relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, per quanto concerne in particolare:
- a) scostamento tra introiti tariffari e costo dell'esercizio elettrico sulla base dei bilanci delle imprese interessate e delle relative documentazioni giustificative;
- b) verifica della situazione produttiva e delle reti di distribuzione;
- c) verifica degli investimenti e degli ammortamenti;
- d) organizzazione aziendale, numero e costo del personale allo scopo di verificare i costi di esercizio;
- e) stato dell'eventuale contratto di fornitura dall'Enel Spa;
- f) logistica e infrastrutture dell'impresa al fine di accertare l'idoneità all'erogazione del servizio;
- g) attestazioni circa l'osservanza di norme e prescrizioni di legge relative in particolare all'impatto ambientale e alla sicurezza, rilasciate dagli organismi preposti.

- 8. Di costituire, in via sperimentale, un Ufficio controlli tecnici e ispezioni dotato di capacità di analisi, accertamento e valutazione tecnologica di sistemi, componenti, processi, impianti e infrastrutture di interesse per l'erogazione dei servizi dell'energia elettrica e del gas che effettui i controlli tecnici e le ispezioni; di affidare la responsabilità di detto Ufficio al dott. ing. Alvaro Palamidessi inquadrandone le attività per quanto riguarda gli interventi di controllo tecnico e di ispezione nell'ambito del Servizio legale e legislativo; di conferire in via provvisoria allo stesso dott. ing. Alvaro Palamidessi la facoltà di assumere impegni per le spese non fisse, né continuative di cui all'articolo 15 del Regolamento di contabilità fino al limite di lire 5.000.000 (cinque milioni); di dare mandato allo stesso dott. ing. Alvaro Palamidessi di definire, in accordo e in seguito ad impulso dei responsabili delle divisioni, dei servizi e dei nuclei operativi di competenza dell'Autorità, contenuti, modalità e date per gli interventi di controllo tecnico, nonché la composizione delle unità di controllo tecnico occorrenti, ivi incluso l'eventuale apporto di tecnici esterni;
- 9. Di dare mandato al dott. ing. Alvaro Palamidessi nella sua posizione di responsabile dell'Ufficio controlli tecnici e ispezione di cui sopra, di predisporre con la collaborazione delle divisioni, dei servizi e dei nuclei operativi di competenza, un primo piano bimestrale di interventi di controllo tecnico, riferendone a consuntivo all'Autorità;
- 10. Di far fronte ai costi da sostenere per missioni ed eventuali compensi di personale esterno, occasionalmente utilizzato a supporto degli interventi di controllo tecnico e di ispezione, a valere sul titolo I, categoria IV, capitoli 130, 136 e 137 del Bilancio di previsione 1 gennaio- 31 dicembre 1998 fino ad un ammontare massimo pari a lire 50.000.000 (cinquanta milioni);
- 11. Di dare mandato al Presidente e al dott. Lucio Tassini nella sua posizione di direttore del Servizio amministrazione e personale per le azioni a seguire.